

**ACCORDO INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE
DI LAVORO PER IL PERSONALE DELLE FONDAZIONI DI CUI ALLA
LEGGE PROVINCIALE 2 AGOSTO 2005, N. 14, SOTTOSCRITTO IN DATA
30 LUGLIO 2018**

Il giorno 2 luglio 2019,

TRA

In rappresentanza della Fondazione Edmund Mach, qui rappresentata dal
Direttore Generale dott. Sergio Menapace

FIRMATO IN ORIGINALE

La Fondazione Bruno Kessler, qui rappresentata dal Responsabile Servizio
Risorse Umane dott. Alessandro Dalla Torre

FIRMATO IN ORIGINALE

E

FIRMATO IN ORIGINALE

Sig. Luigi Diaspro

per la CGIL

FIRMATO IN ORIGINALE

Sig. Giuseppe Pallanch

per la CISL

FIRMATO IN ORIGINALE

Sig.ra Silvia Bertola

per la UIL

visto il "Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale delle
Fondazioni di cui alla legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14" sottoscritto in
data 30 luglio 2018,

visto che il predetto Contratto aveva efficacia per il periodo 2016 – 2018 e
che lo stesso ad oggi non è ancora stato rinnovato;

preso atto che nello stesso non è stata prevista alcuna copertura economica in favore dei dipendenti per il periodo di "vacanza contrattuale";

visto l' "Accordo interconfederale 15 aprile 2009 per l'attuazione dell'accordo-quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009" il quale, sostituendo il precedente "Protocollo 23 luglio 1993 tra Governo e Parti sociali - politica dei redditi e dell'occupazione, assetti contrattuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo", prevede all'art. 2.4 in luogo dell' Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) come ivi prevista, *"dalla data di scadenza del contratto precedente, (...) una copertura economica, nella misura che sarà stabilita nei singoli contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo di rinnovo"*;

considerato che le Parti intendono prevedere una copertura economica per il periodo di "vacanza contrattuale"

si stipula

il seguente **"Accordo integrativo del Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale delle Fondazioni di cui alla legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14" sottoscritto in data 30 luglio 2018.**

Art. 1

Con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo, all'art. 3 del Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale delle Fondazioni di cui alla legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14, sottoscritto in data 30.7.2018, è aggiunto il seguente comma 4.

"4. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia stato ancora rinnovato, è riconosciuta, nei limiti delle assegnazioni provinciali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L'importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della

dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà del 50% del predetto indice. ”

Art. 2

La modifica di cui all'art. 1 trova applicazione per il personale in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo o assunto successivamente.